



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

“BASSA FRIULANA OCCIDENTALE – SS-14”

(Convenzionato tra i Comuni di Palazzolo dello Stella, Carlino, Muzzana del Turgnano e Prececnicco ai sensi legge 1/2006)

Sede Operativa: Palazzolo dello Stella – Via Nazionale n. 37
telefono 0431/588790 - fax 0431/586870

N. 94/2010 di ordinanza/Palazzolo
Protocollo 10285/2010

N. 275/10/P.M.

OGGETTO: norme di disciplina a difesa e tutela della pubblica quiete.

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità di aggiornare le disposizioni impartite con l'ordinanza n° 101/2009, al divieto di accensione fuochi;

CONSIDERATO, nelle more dell'approvazione del piano del rumore previsto dalla legge quadro sull'inquinamento n. 447 del 26/10/1995 e successive modifiche ed integrazioni, di stabilire mediante nuova ordinanza sindacale i limiti del rumore e le fasce orarie al fine del mantenimento della difesa e tutela della pubblica quiete;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTO il D.P.C.M. 1° marzo 1991 sui limiti massimi di esposizione al rumore ammissibili negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico del 26/10/1995 n. 447, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16/04/1999 n. 215;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 50 del D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 16 della legge 16-01-2003 recante le “disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione che ha disposto, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 25 e 500 euro;

VISTO l'art. 7 della legge regionale n. 4, del 12-02-2003, che ha stabilito per le violazioni delle norme dei regolamenti o delle ordinanze provinciali e comunali l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in misura non superiore a diecimila euro;

o r d i n a

per i motivi in premessa citati la revoca della precedente ordinanza n. 101/2009 del 30/12/2009

ORDINA inoltre

- 1) nel territorio del Comune di Palazzolo dello Stella sono stabiliti i limiti di sonorità e gli orari di seguito indicati.

Il limite massimo di rumorosità ammissibile nel territorio comunale, fino all'approvazione del piano del rumore, escluso quello prodotto dal traffico veicolare, è fissato nel modo che segue:

- nella fascia oraria notturna, compresa tra le ore 23.00 e le ore 09.00 e in quella pomeridiana compresa tra le ore 13.00 e le ore 16.00, in:

dB(A) 40

- nella fascia oraria diurna, compresa tra le ore 09.00 e le ore 13.00 nonché tra le ore 16.00 e le ore 23.00, in:

dB(A) 50

- 2) Ai fini della presente ordinanza, è considerato:
- a) **“periodo estivo”** il periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre.
 - b) **“periodo invernale”** il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 aprile.
- 3) L'esercizio di qualsiasi **impianto di diffusione di musica o di qualunque altra sorgente di rumore**, compresa quella prodotta all'interno delle abitazioni private, è consentito:
- a) nel periodo estivo: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00, nel rispetto dei limiti di rumorosità della fascia diurna;
 - b) nel periodo invernale: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 22.00, nel rispetto dei limiti di rumorosità della fascia diurna.

Dopo le ore 23.00 e fino alle ore 09.00 la diffusione della musica non può superare i confini dell'area di pertinenza o proprietà nel rispetto dei limiti di rumorosità della fascia notturna.

Eventuali deroghe ai presenti orari potranno essere concesse con specifica ordinanza del Sindaco, previa dichiarazione, da parte del richiedente, dell'assoluto rispetto dei limiti di rumorosità imposti per le fasce orarie richieste.

- 4) E' consentita l'accensione di fuochi (art. 59 T.U.L.P.S.) nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 15 maggio e tra il 15 settembre e il 31 dicembre di ogni anno, sui terreni di proprietà o previo consenso scritto del proprietario, finalizzati alla bruciatura di sterpaglie, arbusti, ramaglie, graminacee e piante varie esclusivamente provenienti dalla coltivazione agricola, con esclusione di qualsiasi altro materiale, nell'assoluto rispetto delle seguenti prescrizioni:
- Il luogo di accensione del fuoco non deve trovarsi a una distanza inferiore a metri 100 (cento) dai fabbricati, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dalle strade, dagli elettrodotti, dai corsi d'acqua, da depositi di materiale infiammabile o combustibile;
 - L'accensione non può essere effettuata nelle giornate particolarmente ventose in cui sarebbe difficoltoso il controllo del fuoco;
 - Chi accende e conduce il fuoco ha l'obbligo di presenziare, con un numero di persone, in relazione all'entità ed all'estensione del fuoco stesso, atto a garantirne il controllo e la sicurezza fino al suo completo spegnimento;
 - Anche quando il fuoco viene acceso nei modi e alle distanze suindicate, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui;
 - Non può essere acceso più di un fuoco contemporaneamente;
- 5) Le attività dei **campi di pallacanestro, pallavolo, calcetto e tutte quelle attività sportive che comportano rumori**, sono consentite:

- a) nel periodo estivo: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00, nel rispetto dei limiti di rumorosità della fascia diurna;
- b) nel periodo invernale: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 22.00, nel rispetto dei limiti di rumorosità della fascia diurna.

L'eventuale accompagnamento musicale è consentito nell'ambito dell'orario dell'attività.

- 6) Tutte le **attività di autolavaggio**, sono consentite:
 - a) nel periodo estivo: dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 21.00;
 - b) nel periodo invernale: dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
- 7) L'attività di **“caffè concerto” e i concertini all'aperto** sono consentiti, previa presentazione della D.I.A all' ufficio competente, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, nei limiti di rumorosità stabiliti per la fascia diurna.
- 8) I **concertini tenuti all'interno dei locali** sono consentiti, previa autorizzazione, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, nei limiti di rumorosità stabiliti per la fascia diurna.
- 9) Gli **impianti di condizionamento** possono funzionare dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00. Dopo tale orario possono essere mantenuti in funzione solamente gli impianti che garantiscono l'assoluta assenza di rumorosità.
- 10) Gli esercenti sono chiamati a collaborare, nel loro stesso interesse di imprenditori, al **mantenimento della quiete pubblica**, scoraggiando i comportamenti scorretti di coloro che, in arrivo o in partenza dal locale, producano rumori molesti con le autovetture o i motoveicoli o qualsiasi altra manifestazione rumorosa atta ad arrecare disturbo alla pubblica quiete.
- 11) Tutti gli **esercizi pubblici** dopo le ore 24.00 devono evitare la **dispersione di qualsiasi rumore all'esterno** del locale.
- 12) Le attività dello **spettacolo viaggiante** sono consentite, previa autorizzazione, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00.
L'eventuale accompagnamento musicale e/o qualsiasi altro accompagnamento sonoro è consentito fino alle ore 24.00;
- 13) La **pubblicità sonora** diffusa mediante autoveicoli può essere effettuata, ad esclusione dei giorni festivi, solo da agenzie autorizzate e/o dal titolare dell'attività, nei limiti delle sotto indicate fasce orarie, prescrizione e limitazioni:
 - ore 10.00 - 12.00**
 - ore 16.30 - 19.00**
- 14) La **pubblicità a mezzo volantinaggio** è vietata in tutto il territorio comunale. Da tale divieto è esclusa la pubblicità effettuata all'interno degli esercizi commerciali con il solo obbligo di provvedere al pagamento dell'imposta di pubblicità.
- 15) In tutto il territorio comunale è vietato far funzionare **apparecchi di riproduzione sonora**, violando i limiti di rumorosità ammessa. Ciò vale anche per le autovetture in corsa o in sosta, con vetri abbassati e/o portiere aperte.
- 16) Sono vietati gli **schiamazzi** o qualsiasi altro rumore che arrechi disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone.
E' altresì vietato il **lancio dei “gavettoni”** sulla pubblica via o comunque qualsiasi altro comportamento che arrechi disturbo o molestia alle persone.

- 17) L'esercizio di **attività e mestieri rumorosi nonché l'attività dei cantieri di lavoro** è permessa, nel rispetto di quanto segue:
- a) periodo estivo: dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
 - b) nel periodo invernale: dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
 - c) il sabato: dalle ore 08.30 alle ore 12.00;
 - d) domenica e giorni festivi: **divieto di qualsiasi attività**

L'uso dei macchinari particolarmente rumorosi (quali, a titolo esemplificativo, tosaerba, motofalciatrici, seghe circolari, levigatrici, compressori, demolitori, trapani pesanti a percussione) è permesso come segue:

- a) periodo estivo: dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
- b) nel periodo invernale: dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00.

E' fatto divieto di svolgere qualsiasi attività edilizia e similare durante le domeniche e i giorni festivi.

In tutto il periodo dell'anno i cantieri di lavoro devono essere adeguatamente schermati.

- 18) E' vietato entrare, calpestare nonché sostare all'interno di **parchi, giardini pubblici, aiuole, edifici scolastici** con qualsiasi veicolo. E' altresì vietato sostare nelle **aree verdi** attigue alla sede stradale.
- 19) E' vietato lasciar vagare liberamente i **cani nella pubblica via**. Gli stessi potranno circolare solamente assicurati al guinzaglio, con museruola e trattenuti dal proprietario/detentore. E' altresì vietato condurre i cani all'interno degli esercizi commerciali del territorio comunale;
- 20) Tutti i **giardini, le aree verdi, nonché le aree inedificate o incolte in zona urbana** devono essere costantemente mantenute pulite al fine di evitare il proliferarsi di insetti ed altri animali che arrecano disagi sotto l'aspetto igienico-sanitario nonché rispettare il decoro dell'ambiente circostante. In particolare dal 01 maggio al 30 settembre di ogni anno dovranno essere effettuati un numero congruo di sfalci tale da mantenere decorosa l'area;
- 21) E' vietato il **transito a tutti i motoveicoli nei percorsi boschivi** e nelle strade delimitate da sbarra o catena;
- 22) In caso di accertata **violazione della presente ordinanza**, saranno applicate le sanzioni amministrative di seguito riportate:

punto 3) € 50,00	punto 4) € 100,00	punto 5) € 50,00	punto 6) € 100,00
punto 7) € 100,00	punto 8) € 100,00	punto 9) € 50,00	punto 11) € 150,00
punto 12) € 100,00	punto 13) € 100,00	punto 14) € 100,00	punto 15) € 50,00
punto 16) € 100,00	punto 17) € 200,00	punto 18) € 50,00	punto 19) € 100,00
punto 20) € 200,00	punto 21) € 150,00		

Sono fatte salve le eventuali violazioni di cui all'art. 659 del Codice Penale.

Il personale appartenente alla Polizia Municipale è incaricato del rispetto della presente ordinanza.

Avverso la presente è possibile far ricorso entro sessanta giorni al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia o, in alternativa, entro centoventi giorni per ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Palazzolo dello Stella, lì 11/10/2010



IL SINDACO
Dott. Mauro BORDIN